



Direttive tecniche

relative

alla ricerca di *Trichine* nelle carcasse e nelle carni del suino domestico, del cavallo, del cinghiale, dell'orso e della nutria così come delle altre specie di animali selvatici ricettivi

del 24 maggio 2006 (stato: 12 luglio 2013)

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l'articolo 31 capoverso 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190),

emana le seguenti direttive:

1. Campo d'applicazione

La presente direttiva regola il prelievo di campioni e le analisi di laboratorio nel quadro dell'esame per la ricerca di *Trichine* nelle carcasse e nelle carni del suino domestico, del cavallo, del cinghiale, dell'orso, della nutria e delle altre specie di animali selvatici ricettivi.

2. Definizioni

Secondo l'articolo 29 OMCC, la ricerca di *Trichine* è parte integrante del controllo ufficiale delle carni.

Per *Trichine* si intendono tutti i nematodi appartenenti alle specie del genere *Trichinella*.

I laboratori designati dalle autorità competenti sono i laboratori:

- a. designati dalle autorità cantonali per l'analisi in vista della ricerca di *Trichine* (laboratori annessi ai macelli soggetti a sorveglianza del veterinario ufficiale);
- b. riconosciuti dall'UFV secondo l'articolo 312 OFE (laboratori non soggetti a sorveglianza del veterinario ufficiale).

3. Prelievo di campioni nelle carcasse

Dei campioni sono sistematicamente prelevati dalle carcasse dei suini domestici nei macelli in occasione dell'esame post mortem. Da ogni carcassa viene prelevato un campione che deve essere analizzato in un laboratorio¹ designato **dal Servizio veterinario cantonale** (cfr. n. 2.) secondo il metodo di ricerca di riferimento o uno dei metodi equivalenti menzionati nell'allegato 1.

¹ Art. 49 cpv. 1 OMCC

Dei campioni sono prelevati sistematicamente dalle carcasse dei cavalli, dei cinghiali, degli orsi, delle nutrie e da altre specie di animali ricettivi alle *Trichine*. Da ogni carcassa viene prelevato un campione che deve essere analizzato conformemente agli allegati 1 e 3 in un laboratorio designato **dal Servizio veterinario cantonale**.

La carne di suini domestici che ha subito, sotto la sorveglianza dell'autorità competente, un **trattamento mediante congelazione** conformemente all'allegato 2 è dispensata dall'analisi per la ricerca di *Trichine*.

4. Apposizione del bollo di idoneità al consumo

Le carcasse dei suini domestici o le parti delle stesse (se contenenti del tessuto muscolare striato) non possono lasciare il macello prima che il risultato dell'analisi per la ricerca di *Trichine* sia conosciuto e si sia rilevato negativo. Al macello le carcasse possono essere sezionate in sei parti al massimo. La tracciabilità deve essere garantita in ogni tempo.

Nell'attesa dei risultati dell'analisi per la ricerca di *Trichine*, sono permesse le seguenti azioni:

- a. Gli scarti animali e i sotto-prodotti animali non destinati alla consumazione umana e non contenenti della muscolatura striata possono lasciare il macello. Il Servizio veterinario cantonale può comunque esigere un'analisi o un trattamento preliminare.
- b. Il bollo di idoneità al consumo può essere apposto nel macello solo se viene garantito che nessuna parte della carcassa lascerà il macello prima che sia conosciuto il risultato dell'analisi. La procedura deve essere ufficialmente approvata dal Servizio veterinario cantonale.
- c. Previa approvazione del Servizio veterinario cantonale, il **sezionamento può essere effettuato in un'azienda di sezionamento annessa al o distinta dal macello**, a condizione che:
 1. la procedura sia sorvegliata dall'autorità cantonale (a seconda della ripartizione delle competenze può essere necessaria una collaborazione tra le diverse autorità),
 2. la carcassa sia destinata ad un'unica azienda di sezionamento,
 3. l'azienda di sezionamento sia situata in territorio svizzero o del Principato di Liechtenstein,
 4. in caso di un risultato positivo, tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.

5. Formazione e perfezionamento

Il Servizio veterinario cantonale si assicura che tutto il personale incaricato dell'analisi dei campioni sia correttamente formato e partecipi a un programma di controllo della qualità dei test e a regolari controlli esterni di qualità (prove interlaboratoriali).

Bisogna pianificare la formazione e il perfezionamento del personale di laboratorio.

Bisogna formare il personale in materia della diagnostica di *Trichine*. La formazione deve essere rinfrescata ad intervalli regolari.

Bisogna mantenere le competenze diagnostiche del personale di laboratorio al più alto livello possibile. Questo garantisce di norma una corretta diagnostica in caso di individuazione di parassiti che non appartengono alla *Trichinella* spp.

Il laboratorio nazionale di riferimento della trichinellosi² organizza regolarmente corsi a questo scopo.

6. Assicurazione qualità per laboratori annessi al macello

I laboratori annessi ai macelli devono disporre di un piano di assicurazione qualità. La responsabilità del controllo è di competenza del veterinario ufficiale.

Nel quadro dell'assicurazione qualità bisogna, in aggiunta alle prescrizioni della cifra 5., prendere in considerazione almeno le seguenti misure:

- a. Prove interlaboratoriali
- b. Campioni di riferimento
- c. Controllo giornaliero
- d. Inchiesta diagnostica e programmi nazionali di ricerca

Prove interlaboratoriali:

- a. Il laboratorio nazionale di riferimento della trichinellosi organizza, contro fattura, delle prove interlaboratoriali. Queste avvengono una volta all'anno.
- b. Lo scopo di queste prove interlaboratoriali è di verificare le competenze del laboratorio.

Campioni di riferimento:

- a. Nel quadro del controllo interno e della formazione del personale, bisognerebbe almeno due volte all'anno mischiare "alla cieca" dei campioni positivi nelle analisi.
- b. I campioni di riferimento possono essere ordinati, contro fattura, presso il laboratorio nazionale di riferimento della trichinellosi.

Controllo giornaliero:

Bisogna confrontare giornalmente il numero delle macellazioni con quello dei risultati d'analisi. Se non c'è concordanza, bisogna analizzarne le ragioni.

Inchiesta diagnostica e programmi nazionali di ricerca:

- a. In caso di dubbio, il laboratorio nazionale di riferimento della trichinellosi può essere consultato per confermare la diagnosi.
- b. I campioni positivi o le larve isolate devono essere inviate al laboratorio nazionale di riferimento per l'identificazione della specie di *Trichinella*.
- c. Le indagini parassitologiche sono gratuite e sono il compito del laboratorio nazionale di riferimento della trichinellosi.

7. Piano d'emergenza

L'autorità competente³ stabilisce un piano d'emergenza in caso di campioni risultati positivi (cfr. allegato 4).

8. Condizioni veterinarie per l'importazione

Le carni importate delle specie animali potenzialmente in grado di contrarre la trichinellosi devono essere analizzate nel loro Paese di origine.

² Istituto di parassitologia dell'Università di Berna, Prof. Dr. B. Gottstein

³ Piano d'emergenza nazionale: Ufficio federale di veterinaria / Piano d'emergenza all'interno dello stabilimento: veterinario ufficiale e azienda

La carne dei suini domestici può essere importata senza aver subito un'analisi, a condizione che provenga da un'azienda agricola **ufficialmente riconosciuta indenne da *Trichine*⁴** o che ha subito, sotto il controllo dell'autorità competente del Paese terzo, un **trattamento mediante congelazione** effettuato conformemente all'allegato 2.

Il certificato sanitario che accompagna le importazioni delle carni deve contenere la dichiarazione del veterinario ufficiale attestante il rispetto di tali condizioni. L'originale di questo documento deve accompagnare le carni.

9. Deroghe per gli stabilimenti a capacità ridotta

Il veterinario cantonale può esonerare gli stabilimenti a capacità ridotta dall'obbligo di analisi per la ricerca di *Trichine* dei suini domestici. Il veterinario cantonale rilascia allo stabilimento la deroga e fissa le condizioni particolari. Le carcasse degli animali abbattuti negli stabilimenti a capacità ridotta e che non sono state sottoposte alle analisi per la ricerca di *Trichine* devono portare un bollo speciale di idoneità al consumo, conforme all'allegato 9 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione.

10. Entrata in vigore

Le presenti direttive entreranno in vigore allo stesso tempo che gli articoli menzionati nell'articolo 67 capoverso 2 OMCC.

Berna, il 24.05.2006

UFFICIO FEDERALE DI VETERINARIA

Allegati

- Allegato 1: Metodi di ricerca
- Allegato 2: Trattamento mediante congelazione
- Allegato 3: Analisi delle carni provenienti da animali diversi dai suini domestici
- Allegato 4: Piano d'emergenza (nazionale o specifico allo stabilimento)
- Allegato 5: Messa in atto pratica dell'analisi per la ricerca di *Trichine* nei macelli e esigenze per i laboratori annessi ad un macello

⁴ L'UE tiene le liste concernenti gli stabilimenti dei Paesi terzi

Allegato 1:

Metodi di ricerca

Sono ammessi metodi di ricerca menzionati nell'allegato I, capitoli I e II del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine*⁵ nelle carni.

Metodo di riferimento:

Metodo dell'agitatore magnetico con digestione artificiale di campioni aggregati.

Metodi equivalenti:

- A. Metodo di digestione artificiale di campioni aggregati mediante assistenza meccanica / tecniche di sedimentazione
- B. Metodo di digestione artificiale di campioni aggregati mediante assistenza meccanica / tecniche di isolamento mediante filtraggio
- C. Metodo di digestione automatica per campioni aggregati fino a 35 grammi

Per l'analisi delle carni di suini domestici anche:

- D. Metodo dell'agitatore magnetico con digestione artificiale di campioni aggregati / tecniche di isolamento mediante filtrazione e individuazione di larve mediante test di agglutinazione al lattice

Allegato 2:

Trattamento mediante congelazione

Sono autorizzati i metodi di congelazione 1-3 secondo l'allegato II, lettere A a C del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni.

Condizioni :

- sorveglianza e controllo della procedura così come il rilascio delle carcasse o delle carni dopo il trattamento da parte del veterinario ufficiale;
- locali e installazioni di congelazione (documentazione inclusa) collaudati dal Servizio veterinario cantonale e situati nello stesso luogo dello stabilimento di macellazione/di sezionamento;
- lo stabilimento di sezionamento deve essere annesso al macello e trovarsi nello stesso luogo (cfr. 4. c.);
- bollatura delle carcasse prima del sezionamento e del trattamento mediante congelazione;
- le carcasse / le carni non possono lasciare lo stabilimento di macellazione / di sezionamento prima di essere state trattate mediante congelazione, la tracciabilità deve essere assicurata;
- tutte le parti contenenti della muscolatura striata e destinate alla produzione di derrate alimentari devono subire un trattamento mediante congelazione.

⁵ Modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, GU L 287 del 4.11.2011, pag. 23.

Allegato 3: Analisi delle carni provenienti da animali diversi dai suini domestici

Le analisi delle carni di animali diversi dai suini domestici devono essere effettuate secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni.

Allegato 4: Piano d'emergenza

Ogni stabilimento deve disporre di un piano d'emergenza che, nel caso di individuazione di *Trichine*, disciplini i seguenti punti:

- competenze, responsabilità e compiti del personale coinvolto (stabilimento e veterinario ufficiale) nel caso di individuazione di *Trichine*;
- procedura da seguire nel caso di individuazione di *Trichine* (messa sotto sequestro, esami complementari, notificazioni, inchieste diagnostiche, ecc.).

Un piano nazionale d'emergenza definisce le misure da prendere in Svizzera e nel Principato di Liechtenstein nel caso in cui l'esame confermi la presenza di *Trichine*.

Allegato 5: Messa in atto pratica dell'analisi per la ricerca di *Trichine* nei macelli e esigenze per i laboratori annessi ad un macello

A. Organizzazione e compiti:

L'analisi per la ricerca di *Trichine* è parte integrante del controllo delle carni. La responsabilità di questa analisi incombe alla persona addetta al controllo ufficiale delle carni. I campioni sono da prelevare nel quadro del controllo delle carni.

Se il personale dello stabilimento è incaricato di certe operazioni, deve essere autorizzato dal Servizio veterinario cantonale in accordo con il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento.

Il personale dello stabilimento destinato a questi compiti deve:

- appartenere ad una categoria del personale definito;
- esercitare una funzione non integrata nella produzione;
- essere collocato sotto la sorveglianza diretta del veterinario ufficiale;
- essere formato dal veterinario ufficiale.

B. Esigenze relative ai locali, agli equipaggiamenti dei laboratori e al personale:

Devono esistere dei locali e degli equipaggiamenti adatti all'esame dei campioni. Gli attrezzi e gli apparecchi necessari per la preparazione e la lavorazione dei campioni devono essere messi a disposizione (metodi di ricerca prescritti all'allegato 1).

La grandezza del laboratorio deve essere definita in relazione al numero di campioni analizzati per rendere possibile una separazione fisica tra le differenti fasi dell'analisi.

In particolare bisogna prevedere :

- un posto di lavoro destinato alla preparazione dei campioni;
- un frigorifero destinato alla conservazione dei campioni in attesa dei risultati delle analisi;
- un'installazione destinata alla pulizia degli apparecchi e degli attrezzi così come al lavaggio delle mani;
- uno spazio d'immagazzinamento sufficiente per i pezzi di ricambio e il materiale ausiliario dell'analisi.

È inoltre indispensabile prevedere un locale o uno spazio separato destinato alla trichinoscopia, il quale possa essere oscurato.

C. Costi:

I costi relativi all'analisi per la ricerca di *Trichine* non fanno parte degli emolumenti del controllo delle carni, sono fatturati in aggiunta secondo il bisogno di lavoro e servizio effettivo (art. 63 cpv. 5 OMCC).

D. Formazione e assicurazione qualità:

L'autorità cantonale competente dispone che tutto il personale incaricato dell'esame dei campioni destinati ad individuare la presenza di *Trichine* sia adeguatamente formato e qualificato.